

STATUTO

S.ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA MURA SUD 45

Numero REA: MS - 136541

Codice fiscale: 02462840469

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

<< STATUTO DELLA "S.ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO ED OGGETTO

Art. 1 (Denominazione e norme applicabili)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 la società cooperativa denominata **"S.ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. La società cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia e, a norma dell'articolo 2519 c.c., dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Massa (MS). La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 (Durata)

La durata della Cooperativa è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31.12.2040), e può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c..

Art. 4 - (Scopo mutualistico ed oggetto sociale - rapporti tra la società e i soci)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lett. b) ed articolo 4 della legge 381/1991.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, la priorità dell'uomo sul denaro, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario.

Per far ciò la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fine di lucro, un'attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap o

Allegato "A"

all'atto n.2041

di repertorio

Notaio Beatrice

Davini Bertaccini

emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alle attività ed alla gestione della cooperativa.

A norma della legge 142/2001 e successive modifiche, il socio di cooperativa stabilisce - con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore rapporto di lavoro. A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, la cooperativa stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non occasionale.

Lo scopo mutualistico è, infatti, perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla società.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La cooperativa - per mezzo dell'apporto e del lavoro dei propri soci - intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati in attività produttive, come indicato nella legge 381/1991 e successive modifiche.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

*** attività in ambito agricolo**

- attività agricole in genere di coltivazione e produzione, di produzione propria in vivaio e/o serra e vendita di piante e fiori di ogni genere, attività di piantumazione e

potatura ed attività accessorie all'agricoltura comprese le attività di trasformazione del prodotto, anche in ambito alimentare, e l'attività di agriturismo;

- attività di manutenzione di strade, di giardini ed aree verdi, pubbliche e private, ed attività di progettazione, realizzazione e gestione di spazi verdi in genere;

*** attività in ambito artigianale**

- attività edile in genere, realizzazione di lavori edili di costruzione, demolizione e ristrutturazione di fabbricati civili e/o industriali, attività di prestazione di servizi edili civili e/o industriali nonché ogni attività di auto-costruzione e comunque ogni attività nell'ambito dell'"housing sociale", attività di manutenzione civile di interni ed esterni;

- attività di lavorazione in legno di ogni genere;

- attività di tessitura e di sartoria;

- attività di impagliatura di sedie, cesteria di vimini, giunco e/o affini;

- attività di legatoria e tipografia meccanica e/o digitale, attività di servizi di stampa 2d e 3d, prototipazione, composizione grafica, computer grafica, editing video ed audio, servizi di stampa in genere;

- attività di meccanica e/o carrozzeria per qualsiasi tipo di veicolo, assemblaggi e cablaggi;

- attività di realizzazione di componenti informatici ed elettronici nonché loro vendita;

- attività di costruzione, installazione, gestione, manutenzione di ogni tipo di impianti per la produzione dell'energia, sia pubblici che privati, anche nel settore delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili, vendita di materiali e componenti costituenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare ed eolica, biogas e biomasse;

- svolgimento di qualsiasi tipo di attività nel settore dei servizi ambientali e più in generale nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. "public utilities");

*** attività in ambito di prestazione di servizi**

- attività di raccolta, smaltimento, lavorazione e/o trasformazione di rifiuti compresi quelli rinvenienti da raccolta differenziata, attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani di qualsiasi specie, attività di lavaggio, rigenerazione, riciclaggio di qualsiasi materiale e prestazione di servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni natura, qualità o accezione, acquisto e/o vendita di prodotti derivati dalla lavorazione dei suddetti materiali;

- attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione

e sanificazione di ogni tipo di immobile, attività di pulizie di fabbricati industriali, di uffici, scuole, palestre ed abitazioni, attività di pulizia e sanificazione di ospedali, ambulatori, strutture residenziali e/o assistenziali, attività di lavanderia civile e/o industriale per biancheria piana e/o per vestiari e capi di abbigliamento;

- attività di gestione di canili, gattili e/o ricovero per animali in genere - pubblici e/o privati - comprese l'attività accessorie di prestazione di fornitura di beni e/o servizi nell'ambito degli animali domestici, servizi di cattura e pronto soccorso veterinario;

- attività di ideazione, realizzazione e gestione di isole ecologiche ed aree attrezzate;

- attività di trasporto per conto proprio e per conto terzi e/o facchinaggio;

- servizi di postalizzazione e/o di consegna e/o di recapito di ogni natura;

- gestione di servizi connessi con la tutela e servizi di portierato ed accoglienza;

- attività di prestazione di servizi funerari e/o cimiteriali;

*** attività in ambito ricettivo e di ristorazione**

- attività di gestione di mense e spacci, ristoranti di qualsiasi tipo, stabilimenti balneari, ostelli, campeggi e pubblici esercizi in genere, esercizio e/o gestione di attività turistiche, ricettive, ricreative, sportive, sociali, assistenziali, educative, formative, artistiche, culturali e del tempo libero in genere;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni genere alimentare e non, ivi compresi prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e loro derivati nonché preparati, semilavorati, e cotti, compresa l'importazione e l'esportazione, la commercializzazione, la distribuzione degli stessi nonché la veicolazione di pasti preconfezionati, anche al di fuori del territorio nazionale; lo stoccaggio, il confezionamento, la pulitura, la lavorazione, la preparazione e la trasformazione di ogni genere di prodotti alimentari, ivi compresi ogni genere di prodotti ittici; l'esercizio e la gestione di ristoranti, trattorie, punti ristoro anche itineranti, caffetterie, pizzerie, bar, pub o attività similari, con annessi locali di gioco e svago e l'inerente commercio al dettaglio di bevande alcoliche e analcoliche, liquori, sciroppi, essenze ed estratti, prodotti alimentari, freschi e conservati, anche di propria produzione, prodotti simili o assimilati;

*** attività ausiliarie in ambito sanitario**

- attività di prestazione di servizi di organizzazione e/o coordinamento del soccorso e trasporto per ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei anche mediante servizi di call-center e cup;
- servizi di trasporto di provette, farmaci anche a temperatura controllata, sangue ed emoderivati;
- attività di ideazione, produzione, commercializzazione, riparazione e consulenza in merito ad ausili per soggetti con disabilità;
- attività di sanificazione, manutenzione, riparazione, consegna e ritiro di ausili tecnici per soggetti con disabilità;
- attività di promozione di attività miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- servizi alla persona;

*** attività in ambito di circolazione stradale**

- attività di gestione di parcheggi - pubblici e/o privati - e di aree di sosta a pagamento nonché attività di accertamento della sosta, dalla realizzazione della segnaletica all'installazione dei dispositivi di pagamento, dalla riscossione al rendiconto degli introiti, attività di installazione, manutenzione e gestione di parchimetri, attività di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale ed installazione di segnaletica stradale verticale, attività di prestazione di servizi di ausiliariato del traffico e della sosta e di riscossione di sanzioni amministrative e di ogni altra natura, anche relative al Codice della Strada, accertate ed emesse da soggetti pubblici e per loro conto, notifica, esazione e rendicontazione di atti e sanzioni amministrative;

*** attività in ambito di archiviazione**

- attività di prestazione di servizi informatici, digitazione ed elaborazione dati, archiviazione ottica e/o lettura ottica, stenotipia elettronica per verbalizzazione simultanea atti in convegni e/o assemblee, attività di servizi archivistici, gestione, organizzazione e riordino archivi correnti e storici per enti pubblici, compreso lo scarto archivistico.

La cooperativa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - purché non vietate dalla legge - funzionalmente connesse alla realizzazione del sopra indicato oggetto sociale e ritenute a tal fine utili o necessarie dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative: potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa aderisce alla Lega delle cooperative.

Essa potrà aderire ad organismi od enti comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di specifici requisiti e comunque con esclusione delle attività finanziarie e di intermediazione mobiliare rivolte al pubblico.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, potranno essere stabiliti in apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2521 c.c.. La società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, riconoscendosi all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' inoltre espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere i propri rapporti anche con terzi, nei limiti consentiti dalla natura di società cooperativa a mutualità prevalente propria della società.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza nei regolamenti interni approvati dall'assemblea.

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private i cui statuti abbiano ad oggetto un'attività economica nei settori di attività della cooperativa sociale.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3,

Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata in un anno.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2467, commi 2 e 3, Codice Civile .

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

c) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Qualora il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari deve presentare un mese prima della scadenza, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve

verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione, deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione dell'esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro trasferimento)

Chiunque intenda trasferire tutta o parte - se composta da un multiplo della quota minima - della propria quota a terzi, dovrà chiederne l'autorizzazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata indicando il proposto acquirente o successore o, in caso di multipli, i propri acquirenti o successori. L'autorizzazione potrà essere negata qualora l'indicato acquirente o successore non abbia i requisiti per divenire socio, sia stato socio della Cooperativa e ne sia stato escluso, ovvero l'operazione di trasferimento risulti compiuta con intenti contrari allo spirito mutualistico. In tutti i casi il trasferimento della quota non potrà avvenire disgiuntamente dalla cessione dell'eventuale credito per finanziamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di

provvedimento negativo, che deve essere motivato, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di proporre opposizione al Tribunale.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero per l'inserimento in una delle categorie di soci;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di

lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) quanto al socio lavoratore: che abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la propria attività; che abbia raggiunto l'età pensionabile;

h) per scioglimento della persona giuridica socia.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata se comunicata dal socio. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione - Termini, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il socio receduto o escluso ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto segue: rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente rivalutata.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento, anche per le frazioni di quota assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies c.c. al lordo degli interessi legali, sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo importo è devoluto a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

**PATRIMONIO SOCIALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI -
ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); la partecipazione complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dalla riserva straordinaria; d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 16 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI

Art. 17 (Organi)

Sono organi della Cooperativa l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio dei Sindaci o il Revisore, se nominati.

ASSEMBLEA

Art. 18 (Decisioni dei soci e assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori; 3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 7) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo; 8) approvazione dei regolamenti interni.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Cooperativa che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore, anche se persona giuridica, ha diritto ad un voto, ancorché sia titolare di quota multipla di quella minima.

Il voto nell'Assemblea è dato di presenza dai soci o da loro rappresentanti soci. Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare anche per delega scritta da conservarsi agli atti sociali, da altro socio avente diritto al voto, con limite per ciascun rappresentante di due (2) deleghe. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 19 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, nei casi di legge.

L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ragioni di dilazione previste dalla legge e motivate dall'organo amministrativo.

Le Assemblee possono essere convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso che dovrà essere indirizzato a tutti i soci iscritti da almeno novanta

giorni, spedito a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci, e consegnata alla posta ovvero inviata, non meno di otto giorni prima dalla data della convocazione. In ogni caso l'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso può essere prevista una seconda convocazione per il caso la prima vada deserta, purché in giorno diverso: comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 20 (Quorum costitutivi e deliberativi)

Salvo quanto in appresso stabilito, per la validità della costituzione dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione

come nelle successive, e per la regolamentazione del diritto di intervenire in assemblea dei soci, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. In particolare, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei soci votanti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. nonché per le delibere di scioglimento della società, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Valgono per l'impugnazione delle deliberazioni, le disposizioni di legge.

Art. 21 (Svolgimento dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato e, in mancanza, da colui che tra i soci intervenuti viene di volta in volta preliminarmente eletto a maggioranza dei presenti.

Spetta a colui che presiede l'adunanza nominare tra i soci o i sindaci presenti un segretario ed a richiesta degli intervenuti, due scrutatori.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto appropriato verbale a firma di colui che presiede, del segretario e degli scrutatori, se nominati, salvo il caso in cui la legge preveda l'intervento del Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - (Composizione e durata)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, che si compone da tre a sette membri, scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Esso dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni ovvero per il tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina; i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio, nomina l'organo amministrativo, determinandone il numero dei componenti.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti spetta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., provvedere alla sua sostituzione fino alla prossima Assemblea.

Ove non vi abbia direttamente provveduto l'Assemblea, ovvero debba procedersi alla sua sostituzione, spetta altresì al

Consiglio di Amministrazione nominare nel suo seno il Presidente. Il Consiglio può altresì nominare un Vice-Presidente, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri che, in ogni caso, non possono comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c. e 2475, 5° comma c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può affidare ad alcuni dei suoi componenti determinati incarichi, stabilendo l'ampiezza ed i limiti della delega di poteri.

L'organo amministrativo può nominare Istitutori e conferire mandati o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 23 (Svolgimento delle riunioni -
quorum costitutivi e deliberativi)**

Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente ovvero di due dei suoi componenti, ogni qualvolta sia ritenuto necessario e non meno di due volte l'anno.

A mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, l'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti gli Amministratori in carica ed ai Sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, in casi urgenti, almeno due giorni prima. Il Consiglio potrà essere convocato sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato ovvero dal Consigliere più anziano di età. Spetta a colui che presiede l'adunanza nominare il Segretario che potrà anche essere persona estranea al Consiglio. Di ogni adunanza dovrà essere redatto appropriato verbale a firma di colui che presiede e del segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al

Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 24 (Amministrazione e rappresentanza)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa e per il compimento di tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per disposizioni di legge o in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

La firma e la rappresentanza legale della Cooperativa spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di nomina di un Vice-Presidente ovvero di uno o più Consiglieri Delegati, la firma sociale spetterà altresì a costoro, nei limiti stabiliti dalle rispettive delibere del Consiglio. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e la relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

CONTROLLI

Art. 25 (Controlli)

Salvi i casi di nomina obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., commi 2 e 3, la società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o un revisore. I poteri ed il funzionamento dell'organo di controllo sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 c.c.. L'organo di controllo ed il revisore esercitano la revisione legale dei conti.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tale controllo deve essere richiesto con un preavviso di 15 (quindici) giorni e avrà luogo durante l'orario d'ufficio ed alla presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale onere derivante dall'utilizzo di un professionista, sia da parte del socio sia da parte della cooperativa, é interamente a carico del socio richiedente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 (Scioglimento e liquidazione)

La Cooperativa si scioglie per decorso del termine statutario, per delibera dell'Assemblea dei soci e per le altre ragioni previste dalla legge. L'assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Cooperativa, rimborsato il capitale sociale e gli eventuali finanziamenti ai soci, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/1992, secondo le leggi vigenti.

Art. 27 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa, nel perseguire lo scopo sociale, si uniforma ai principi della mutualità prevalente e pertanto si uniforma alle seguenti previsioni:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati."

CONTROVERSIE

Art. 28 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lg. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle

deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 29 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.lg. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.lg. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D.lg. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 30 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.>>.



Beatrice Davini Bertaccini

NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22
D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.
Massa, ventisette aprile duemiladiciotto.